



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
Settore Giovanile e Scolastico

COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO

Via G.B. Trener, 2/2 - 38121 Trento Tel: 0461 98.40.50 – 98.42.62 - Fax: 0461 98.41.40 – 98.08.80
Indirizzi Internet: www.figctrento.it - www.lnd.it - www.figc.it - www.settoregiovanile.figc.it

Presidente: epellizzari@figctrento.it
Settore Giovanile: sgs_tn@figctrento.it
Attività di Base: attivibase_tn@figctrento.it

Segreteria: info@figctrento.it - info@pec.figctrento.it
Calcio a 5: calcio5_tn@figctrento.it
Attività Scolastica: attivitascalastica_tn@figctrento.it

Cod. Fiscale LND 08272960587

Conto corrente c/o: Cassa Rurale di Trento

Codice IBAN: IT 25 Z083 0401 8070 00007773751

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale N° 97 del 04 giugno 2020

1. Comunicato ufficiale LND n.309: nomina componente organismo di vigilanza FIGC

COMUNICATO UFFICIALE n. 309 Stagione Sportiva 2019/2020

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 204/A del 27 Maggio 2020, inerente la nomina di CRISTIANO FAVA quale Componente dell'Organismo di Vigilanza della F.I.G.C., ai sensi del D. Leg. 231/2001.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 MAGGIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 204/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 20 maggio 2020;
- visto il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Leg. 231/2001 adottato dalla F.I.G.C.;
- preso atto delle dimissioni presentate dal Componente dell'Organismo di Vigilanza, Grazia VOLO;
- ravvisata la necessità di provvedere all'integrazione dell'Organismo di Vigilanza con la nomina di un nuovo componente;

- vista la proposta del Presidente Federale;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di nominare CRISTIANO FAVA Componente dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Leg. 231/2001.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MAGGIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Marco Brunelli)

IL RESIDENTE
(Gabriele Gravina)

2. Comunicato ufficiale LND n.310: sospensione termini sistema licenze nazionali

COMUNICATO UFFICIALE n. 310 **Stagione Sportiva 2019/2020**

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 205/A del 27 Maggio 2020, inerente la sospensione dei termini delle Licenze Nazionali fino alla adozione del nuovo Sistema delle Licenze Nazionali.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 MAGGIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 205/A

Il Presidente Federale

- visti i Comunicati Ufficiali n. 180/A del 10 marzo 2020, n. 181/A del 30 marzo 2020 e n. 194/A del 13 maggio 2020, con i quali sono stati ridefiniti i termini per il pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e del Fondo Fine Carriera, riguardanti le mensilità di gennaio e febbraio 2020 dovute ai tesserati, ai lavoratori dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo delle società professionistiche;
- considerato che, alla luce dei principi generali del Sistema delle Licenze Nazionali approvati dal Consiglio Federale del 20 maggio 2020, i nuovi Manuali del Sistema delle Licenze Nazionali 2020/2021 aggiorneranno nello specifico le scadenze, anche con riferimento alla materia degli emolumenti, delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e del Fondo di Fine Carriera;
- tenuto conto che il 30 maggio 2020 è fissato il termine per l'assolvimento, da parte delle Società di Serie A, degli emolumenti e degli adempimenti fiscali e contributivi relativi al mese di marzo 2020;

- atteso che, in ossequio ai principi sopra richiamati, anche detta scadenza andrà rideterminata con il nuovo Sistema delle Licenze Nazionali, la cui approvazione non è prevista prima del 30 maggio 2020;
- ritenuto pertanto urgente ed opportuno sospendere la scadenza del 30 maggio 2020, prevista dall'art. 85, lett. A), par. VI e VII delle NOIF, per il pagamento, da parte delle società di Serie A, degli emolumenti netti di marzo 2020, con le relative ritenute IRPEF, contributi INPS e Fondo di Fine Carriera, rinviando la disciplina al nuovo Manuale delle Licenze Nazionali;
- ravvisato altresì opportuno, sempre per le ragioni sopra richiamate, sospendere tutte le scadenze fissate dal Sistema delle Licenze Nazionali per le Società di Serie A, di Serie B e di Serie C, dovendo essere aggiornate con nuovi termini, in sede di approvazione del nuovo Manuale delle Licenze Nazionali;
- visto l'art. 85 delle NOIF;
- visti i Manuali delle Licenze Nazionali pubblicati con i Comunicati Ufficiali n.n. 134/A, 135/A e 136/A del 16 dicembre 2019;
- visto l'art. 24, comma 3 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

- il termine del 30 maggio 2020, previsto dall'art. 85, lett. A), par. VI e VII delle NOIF, per il pagamento, da parte delle società di Serie A, degli emolumenti netti di marzo 2020, con le relative ritenute, contributi INPS e Fondo di Fine Carriera, è sospeso fino alla adozione del nuovo Sistema delle Licenze Nazionali;
- tutti i termini dei manuali delle Licenze Nazionali, pubblicati sui C.U. 134/A, 135/A, 136/A del 16 dicembre 2019, sono sospesi fino alla adozione del nuovo Sistema delle Licenze Nazionali.

La presente delibera sarà sottoposta a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MAGGIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Marco Brunelli)

IL PRESIDENTE
(Gabriele Gravina)

3. Circolare LND n.58: Circolare n.15 Centro Studi Tributarî LND

Oggetto: Versamento IRAP – Bilancio al 30 giugno 2020

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 15 – 2020 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si invitano i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate, mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 15 – 2020

Oggetto: Versamento IRAP – Bilancio al 30 giugno 2020

Come anticipato con la Circolare di questa Lega n. 57 del 20 Maggio 2020, i soggetti con esercizio sociale 1° Luglio 2019 - 30 Giugno 2020, **sono tenuti al versamento della 2^a rata d'acconto per il periodo d'imposta 2019 (2019/2020) entro il 1° Giugno 2020, cadendo il 31 Maggio 2020 di domenica.**

Quanto sopra è stato confermato dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 28/E del 29 Maggio 2020 che, a chiarimento delle disposizioni recate dall'art. 24 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 – cd. "Rilancio"-, con le quali è stata stabilita la **non debenza del versamento** a saldo dell'IRAP relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo d'imposta, e del versamento della 1^a rata d'acconto per il periodo d'imposta successivo, ha precisato che "per i contribuenti con periodo d'imposta **non** coincidenti con l'anno solare, i versamenti devono avvenire entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (saldo periodo precedente e 1^a rata dell'acconto) e l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta (1^a rata dell'acconto)".

A maggior chiarimento, nella Risoluzione è riportata una tabella relativa ai contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, dalla quale si evince che **per il periodo d'imposta 2019 relativo al bilancio 1° Luglio 2019 - 30 Giugno 2020, è dovuta l'IRAP relativa alla 1^a rata d'acconto entro il 31 Dicembre 2019 e quella relativa alla 2^a rata d'acconto entro il 31 Maggio 2020 (prorogata al 1° Giugno 2020), mentre il saldo IRAP, previsto entro il 31 Dicembre 2020, non è dovuto.**

Per il periodo d'imposta 2020 – esercizio 1° Luglio 2020 - 30 Giugno 2021 – **la prima rata d'acconto prevista in pagamento entro il 31 Dicembre 2020, non è dovuta**; la 2^a rata d'acconto va pagata entro il 31 Maggio 2021 ed il saldo va versato entro il 31 Dicembre 2021.

4. Circolare LND n.59: Circolare n.16 Centro Studi Tributarî LND

Oggetto: D.L. n. 34 del 19 Maggio 2020 – Ulteriori chiarimenti

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 16 – 2020 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si invitano i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate, mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 16 – 2020

Oggetto: D.L. n. 34 del 19 Maggio 2020 – Ulteriori chiarimenti

Si forniscono ulteriori chiarimenti in merito ad alcune disposizioni di carattere fiscale recate dal D.L. n. 34/2020 che interessano le ASD e SSD associate alla Lega Nazionale Dilettanti.

Contributo a fondo perduto – Art. 25 D.L. n. 34/2020

L'art. 25 del D.L. n. 34/2020, prevede l'erogazione di un contributo a fondo perduto, che non concorre alla determinazione del reddito ai fini IRES e IRAP, a favore di imprese e lavoratori autonomi, che hanno subito un calo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 pari ad almeno un terzo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Deve trattarsi di soggetti con ricavi fino a 5 milioni di euro nel 2019.

Va precisato che riferendosi la norma a soggetti esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo, dovrebbero essere escluse dal beneficio le ASD, ancorché queste svolgano un'attività d'impresa, mentre potrebbero essere destinatarie del beneficio stesso le SSD, relativamente ai proventi di natura commerciale. Tuttavia, sulla questione è necessario attendere chiarimenti ufficiali.

L'ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e quello del mese di aprile 2019 la percentuale del 20% per i soggetti con ricavi/compensi fino a 400 mila euro nel 2019, del 15% se i ricavi/compensi del 2019 sono stati tra 400 mila e un milione di euro e del 10% se superiori a un milione e fino a 5 milioni di euro. Ad esempio, un'impresa che nell'aprile del 2019 ha registrato un fatturato di 50 mila euro e di 5 mila euro nel corrispondente mese di aprile 2020, potrà avere un contributo di euro 9 mila (20% della differenza tra 50 mila e 5 mila euro).

E' previsto, comunque, un contributo minimo di mille euro per le persone fisiche e di duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche, a prescindere dalle percentuali di cui sopra.

Occorre presentare, entro 60 giorni dall'avvio della procedura telematica che verrà definita dall'Agenzia delle Entrate con apposito provvedimento, un'istanza alla medesima Agenzia con autocertificazione circa la sussistenza dei requisiti e la regolarità antimafia

E' opportuno far rilevare che nel caso in cui il contributo risultasse non spettante, lo stesso verrà recuperato dall'Agenzia delle Entrate con applicazioni di interessi e sanzioni che vanno dal 100 al 200% del credito; nei casi più gravi è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni (art. 316-ter C.P.).

Credito d'imposta per canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo – (Art. 28 D.L. n. 34/2020)

Ai soggetti esercenti attività di impresa, arti e professioni con ricavi e compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente, che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento del 2020 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019, spetta un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone mensile, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, di locazione, di leasing o di concessione di immobili di uso non abitativo – **a tale riguardosi fa rinvio alla Circolare della LND n. 57 del 20 maggio 2020, nella quale erroneamente si è segnalata l'esclusione dal credito d'imposta per i canoni d'affitto degli immobili di categoria C/1** -destinati allo svolgimento di attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico e di lavoro autonomo.

Il credito spetta anche se l'immobile rientra nell'ambito di un contratto di servizio a prestazioni complesse. Il credito spetta, altresì, **agli Enti non commerciali e, tra questi, quindi, anche alle ASD**, in relazione ai canoni di locazione di immobili, ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese ovvero in compensazione – *necessita la comunicazione del codice tributo da parte dell'Agenzia delle Entrate* – successivamente al pagamento dei canoni, e non concorre alla determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Spese di sanificazione degli ambienti di lavoro finalizzate al contrasto dell'emergenza COVID-19 Per la sicurezza degli ambienti di lavoro sono state emanate negli scorsi mesi norme per porre in sicurezza sia gli ambienti stessi sia i lavoratori e gli utenti. In particolare, sono state introdotte agevolazioni fiscali con gli artt. 43 e 64 del D.L. n. 18/2020, con l'art. 30 del D.L. n. 23/2020 e con gli artt. 95,120 e 125 del D.L. n. 34/2020, cd. "Rilancio". Con le disposizioni del D.L. n. 34 sono state riscritte le agevolazioni precedentemente emanate e sono stati abrogati gli artt. 64 del D.L. n. 18 e 30 del D.L. n. 23 /2020.

Art. 43 D.L.n. 18/2020 – Spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale

L'INAIL trasferisce ad Invitalia 50 milioni di euro da erogare alle sole **imprese** per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale. Con il bando "Impresa sicura" attivato da Invitalia, è stato stabilito un rimborso di 500,00 euro per ogni addetto all'impresa fino a 150.000,00 per impresa, da erogare entro giugno 2020.

Art. 95 D.L. n. 34/2020 – Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio di contagio nei luoghi di lavoro

La norma ha quali destinatari le imprese, anche individuali, iscritte nel Registro delle Imprese, che hanno effettuato nei luoghi di lavoro, successivamente al 18 marzo 2020, data di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020, interventi per la riduzione del rischio di contagio acquistando:

- apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori;
- dispositivi elettronici per il distanziamento dei lavoratori;
- apparecchiature per l'isolamento e il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti o fornitori;
- dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro, sistemi e strumentazioni per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro;
- dispositivi di protezione individuale.

L'importo massimo concedibile è pari ad euro 15.000,00 per le imprese fino a 9 dipendenti, euro 50.000,00 per le imprese con dipendenti da 10 a 50 e euro 100.000,00 per le imprese con più di 50 dipendenti.

Gli interventi sono incompatibili con altri benefici anche di natura fiscale aventi ad oggetto i medesimi costi.

Art. 120 D.L. n. 34/2020 – Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

La norma ha quali destinatari gli esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, le Associazioni – e, quindi, anche le ASD -, Fondazioni ed altri Enti privati, compresi gli enti del Terzo Settore.

Ai detti soggetti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un massimo di 80 mila euro, per interventi necessari per far rispettare le condizioni e le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza nonché in relazione agli investimenti in attività innovative quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

E' riconosciuto per le spese di cui sopra, effettivamente sostenute nel 2020, un credito d'imposta nella misura del 60% delle spese medesime, per un massimo di 80 mila euro; il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni per le stesse spese, nel limite dei costi sostenuti.

Il credito è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione con Mod. F 24.

Il credito è cedibile ad altri soggetti, istituti di credito e intermediari finanziari con modalità che saranno stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della Legge di conversione del D.L. n. 34.

Art. 125 D.L. n. 34/2020 – Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro

Agli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, Enti non commerciali, quali le ASD, compresi gli enti del Terzo Settore ed Enti Religiosi, è concesso un credito d'imposta pari al 60% delle spese nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute del lavoratore e degli utenti.

Come già esplicitato nella Circolare di questa LND, n 57 del 20 maggio 2020, le spese ammissibili al credito d'imposta sono quelle sostenute per:

- a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tale attività;
- b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere, occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera a), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi comprese le eventuali spese di installazione;
- e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione con Mod. F 24.

Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della Legge di conversione del Decreto, l'Agenzia delle

Entrate stabilirà, con apposito provvedimento direttoriale, i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito.

Sono abrogati l'art. 64 del D.L. n. 18/2020 e 30 del D.L. n. 8/2020.

5. Obblighi in materia di trasparenza e di pubblicità per associazioni e imprese beneficiarie di contributi

Alla cortese attenzione
PRESIDENTI
Associazioni e Società sportive
Federazioni, Enti e Comitati sportivi
LORO SEDI

S039/2020/23.16

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: Obblighi in materia di trasparenza e di pubblicità per associazioni e imprese beneficiarie di contributi. Nota di cortesia.

Gentile Presidente,

confidando di fare cosa gradita, La informo che a partire dall'esercizio finanziario 2018, anche le associazioni, le Onlus e le fondazioni devono pubblicare nei propri siti internet, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere, complessivamente uguali o superiori a 10mila euro, effettivamente erogati nell'esercizio precedente dalle pubbliche amministrazioni o da altri soggetti pubblici. Lo stabilisce l'art. 35 del decreto legge 30 aprile 2019 (Decreto Crescita) che ha modificato l'articolo 1, commi 125-129 della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza).

Le associazioni prive di sito internet assolvono all'obbligo attraverso la pubblicazione sulla loro pagina Facebook o, in ultima istanza, sul sito internet della rete associativa cui appartengono (cfr. Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali R.2.11-01-2019).

L'onere vale anche per le imprese che devono invece pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono agli obblighi informativi mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, sempre entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Preme porre l'attenzione che per contro, l'inosservanza dell'obbligo comporta una sanzione pari all'uno per cento degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2mila euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Nei casi estremi, decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si potrà arrivare anche alla sanzione della restituzione integrale delle somme erogate.

Le chiedo cortesemente di comunicare, entro il prossimo 30 giugno, l'indirizzo internet della pagina in cui sono state pubblicate le informazioni, inviandolo a serv.turismo@pec.provincia.tn.it.

Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti, colgo l'occasione per inviare cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
- dott. Giorgio Cestari -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

6. Situazione per la definizione delle classifiche dei campionati 2019/2020 e per la ripresa dell'attività calcistica per la stagione 2020/2021

Si ribadisce che per quanto riguarda gli esiti della stagione 2019/2020 si è in attesa della delega che la LND ha chiesto al Consiglio Federale (riunione programmata l'8 giugno pv) per eventuali disposizioni in relazione alla valorizzazione delle classifiche dei campionati all'atto della definitiva interruzione.

Per quanto concerne l'inizio della prossima stagione sportiva, la cui data è ufficialmente fissata al 1 luglio 2020, il Consiglio Direttivo del CPA di Trento è orientato ad una programmazione normale salvo impedimenti o vincoli insuperabili che pervengano da Organi sovraordinati al Comitato.

7. Apertura al pubblico degli uffici del CPA di Trento della FIGC/LND lunedì 15 giugno 2020

Gli uffici del CPA di Trento riapriranno al pubblico lunedì 15 giugno pv. L'accesso sarà regolato dalle disposizioni vigenti in materia di contrasto al "covid-19".

Gli uffici sono comunque già pienamente operativi e quindi per qualsiasi esigenza i rappresentanti delle Società affiliate si possono proporre telefonicamente o via posta elettronica. Resta anche inteso che per qualsiasi urgenza o esigenza di ordine calcistico è disponibile telefonicamente il Presidente, sono disponibili i Consiglieri e il Segretario.

8. Mutuo liquidità a tasso zero attraverso il sito del Credito Sportivo

Si informano le Società affiliate che è possibile fare richiesta, attraverso il sito del Credito Sportivo (www.creditosportivo.it), del mutuo liquidità a tasso ZERO pubblicizzato a più riprese dal Governo a favore delle asd e sss iscritte al registro CONI, affiliate da almeno 1 anno alle FSN, DSA, EPS, Federazioni Sportive Paralimpiche

Caratteristiche:

IMPORTO: da 3.000 Euro a 25.000 Euro, nella misura massima consentita del 25% del fatturato dell'ultimo bilancio o delle entrate dell'ultimo rendiconto (in entrambe i casi, almeno 2018), regolarmente approvati dalla società o dalla associazione;

DURATA: 6 anni, dei quali 2 di preammortamento e 4 di ammortamento;

PAGAMENTO PRIMA RATA: dopo i 2 anni di preammortamento;

TASSO D'INTERESSE: totale abbattimento degli interessi per l'intera durata del finanziamento, da parte del Fondo Contributi Interessi - Comparto Liquidità;

GARANZIA: 100 % del finanziamento da parte del Fondo di Garanzia - Comparto Liquidità.

Le domande potranno essere inviate sino al 30 giugno 2020 e fino ad esaurimento fondi.

Questo è il link dal quale potrà vedere e scaricare tutto ciò che è necessario per avviare la procedura:

<https://www.creditosportivo.it/covid19/mutuoliquidita/mutuoliqhtliquiditaASDSSD.html>

per ogni informazione è attivo un numero verde: 800608398

Penso sarebbe molto utile divulgare la notizia tra i suoi affiliati per poter cogliere questa occasione unica.

Resto a disposizione per qualsiasi informazione e saluto cordialmente

Pubblicato in Trento il 04/06/2020

Il Presidente
(Ettore Pellizzari)

Il Segretario
(Roberto Bertelli)